



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 19 del 28-01-2023

Oggetto: MESSA IN OPERA DI DISSUASORI ALLA SOSTA EX ART. 180 DPR 495/92 IN QUESTA VIA SAN ROCCO FRONTE CIV. 8 OVVERO IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO PEDONALE ALLA PORTINERIA DEL LOCALE NOSOCOMIO.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 26 del 29.1.2021 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2023 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VIII.

PRESO ATTO delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale.

ATTESO CHE:

- in corrispondenza dell'accesso pedonale alla portineria del locale nosocomio sita in via San Rocco civ. 8, sostano ripetutamente diverse auto tali da impedire il passaggio della cd utenza debole in specialmodo delle persone che usano i presidi e gli ausili sanitari che devono salire/scendere dai veicoli in fermata;
- ai lati dell'accesso pedonale alla portineria insistono uno stallo di sosta taxi (lato sx) ed uno stallo riservato ai veicoli al servizio di persone invalide (lato dx);
- necessita assicurare sempre il libero transito delle persone che fanno uso dei presidi e degli ausili sanitari (carrozine).
- che tale disagio non è controllabile con un costante presidio per l'intero arco della giornata;
- gli utenti della strada hanno più volte sollecitato una soluzione definitiva del problema.

A SEGUITO di specifico sopralluogo eseguito in data 26.01.2023 da personale del Comando Polizia Locale è stato confermato il problema sopradescritto.

RITENUTO che tale disagio può essere risolto con l'installazione di paletti/archetti di cui all'art. 180 del DPR 495/92, sul tratto di banchina stradale asfaltata compreso tra il margine della carreggiata e dell'accesso pedonale.

VISTI:

- gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- i corrispondenti articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del

codice della strada ed in particolare l'art. 180.

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;
- che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000.

AL FINE di assicurare la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate che qui s'intendono tutte ribadite:

1. la collocazione in via San Rocco civ. 8, di n° 5 dissuasori della sosta nella forma di paletti/archetti del tipo omologato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art. 180 del D.P.R. n. 495/1992, posizionati sulla banchina e precisamente tre paralleli all'asse stradale e due perpendicolari al predetto asse; ancorati al suolo, opportunamente colorati e muniti di fascia rifrangente in modo che siano visibili sia di giorno che di notte agli utenti della strada.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al precedente punto 1.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura del personale del Settore VI Tecnico – edilizia pubblica - patrimonio, della prescritta segnaletica complementare.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Piove di Sacco.

Gli ufficiali e gli agenti del Comando Polizia Locale di Piove di Sacco e degli altri Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della strada, sono incaricati a far rispettare tutte le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle suddette prescrizioni, saranno applicate le sanzioni previste dal predetto codice della strada.

Si avvisa l'utenza che è data facoltà agli agenti di polizia stradale presenti in loco nell'espletamento del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.

Contro il presente atto è esperibile:

- Ricorso al T.a.r. del Veneto a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso;
- in alternativa per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dall'affissione all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco dell'atto stesso.

Notifiche:

Settore VI – Tecnico – edilizia pubblica - patrimonio - sede
Albo Pretorio on -line del Comune
Comando Polizia Locale - sede
Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Piove di Sacco
Guardia di Finanza di Piove di Sacco
Vigili del Fuoco di Piove di Sacco
Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco
Sottosezione di Polizia Stradale di Piove di Sacco
Sesa

Il Responsabile di Procedimento

Meneghin Gianni

Il FUNZIONARIO

F.to Meneghin Gianni